

Scheda tecnico finanziaria

- **L'articolo 1** individua le finalità della proposta di legge e i destinatari.
- **L'articolo 2** nella prima parte esplicita quelli che saranno i soggetti attuatori che riceveranno i contributi che la Regione Emilia-Romagna erogherà per le finalità di cui all'art 1; nella parte seconda definisce come la Regione Emilia-Romagna farà fronte agli impegni assunti con la presente proposta di legge. In particolare, saranno istituiti appositi capitoli di bilancio la cui copertura sarà assicurata tramite le risorse pervenute dalla raccolta fondi "Emergenza Ucraina" da parte dell'agenzia regionale per la sicurezza territoriale e, dalla stessa trasferite su questi capitoli.
- **L'articolo 3** è dedicato alla clausola valutativa. Esso prevede una prima relazione trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente delle relazioni annuali.
- **L'articolo 4** disciplina l'entrata in vigore della presente legge.